

NATURA GIURIDICA ED EFFICACIA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4,
Sentenza del 06/10/2025, n. 4149

Composizione

Pres. Della Volpe Sergio – Rel. Ferraiuolo Andrea

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI)
(DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE
-

Avviso di intimazione - Natura - Atto di precetto prodromico
all'esecuzione - Conseguenze.

Massima

L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, il quale, oltre a rendere possibile l'azione esecutiva nei confronti del contribuente, perde efficacia qualora entro 180 giorni dalla sua notifica non sia avvenuta l'espropriazione, ovvero la notifica del pignoramento. (In applicazione del principio è stato affermato che trattasi di atto equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore).

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 19

d.P.R. 29/09/1973 n.602 art. 50

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 1, 11/06/2019, n. 15717, Rv. 654455 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 09/11/2018, n. 28689, Rv. 651272 – 01 (VEDI)

Comm. trib. prov.le sez. XXI - Roma, 06/10/2021, n. 11779 (CONF)

Anno pubbl.

2025